

TRIBUNALE GENERALE EUROPEO

*

ISTANZA DI INTERVENTO A NOME DELLE RICORRENTI

ai sensi dell'art. 142 e seguenti. REGOLE DI PROCEDURA DELLA CORTE

GENERALE nel procedimento T-136/21

*

Caso:

T-136/21 - Ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE

Parti principali:

Heidi Amort e altri 37 ricorrenti contro la Commissione europea

Nome e residenza dei richiedenti:

.....

Riguardo a:

DECISIONE DI ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 06/01/2021 sulla concessione dell'approvazione condizionata del medicinale per uso umano "COVID-19 Vaccine Moderna-COVID-19-mRNA-based vaccine (nucleoside-modified)" in conformità al Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, incluse le successive modifiche e integrazioni.

*

La sottoscritta signora/signor..... (nome) nato a ... il.... residente in,
rappresentato da RA , in (Stato) ammessa al foro, iscritta all'ordine degli
avvocati di e.....
con ufficioin,

A CONDIZIONE CHE

1. Il richiedente è considerato impiegato nel settore sanitario/infermieristico (**allegare la prova A.1**) e, come i richiedenti nel caso T-136/21, sta affrontando una crescente pressione da parte dei datori di lavoro, della società e del governo per sottoporsi alla "vaccinazione" Covid. Questa pressione si sta sempre più condensando in una costrizione diretta a vaccinare (**fornire prove concrete, se possibile - ad esempio lettere di richiesta da parte dell'associazione medica, il datore di lavoro, ecc. A.2.**) e il richiedente si trova quindi in una situazione analoga a quella dei ricorrenti principali. Pertanto, come già spiegato in dettaglio dai ricorrenti nel ricorso di annullamento, la ricorrente è personalmente e direttamente interessata dalla decisione di esecuzione impugnata della Commissione europea (comprese le successive modifiche e integrazioni) per i seguenti motivi.
2. **In seguito all'autorizzazione centralizzata di "COVID-19 Vaccine Moderna" il 06.01.2021, la Commissione europea ha automaticamente autorizzato questa sostanza attiva in ogni Stato membro, cioè senza ulteriori decisioni dei singoli Stati membri.**

Stato era necessario per autorizzare questo principio attivo anche sul territorio dello Stato membro dell'UE.

3. Pertanto, il suddetto ricorrente ha chiaramente il diritto di proporre un ricorso ai sensi dell'art. 263 TFUE, poiché la decisione di esecuzione impugnata della Commissione UE e il precedente parere dell'EMA hanno un effetto diretto sulla posizione personale del ricorrente e sul suo diritto fondamentale all'integrità fisica, che è protetto dal Trattato UE.
4. L'illegittima autorizzazione all'immissione in commercio del "COVID-19 Vaccine Moderna" **colpisce direttamente e personalmente** la ricorrente, poiché i suoi diritti fondamentali all'integrità fisica (art. 3 della Carta UE), ad un elevato livello di protezione della salute umana (art. 168 TFUE, art. 35 della Carta UE) e alla protezione dei consumatori (art. 169 TFUE, art. 38 della Carta UE) sono gravemente violati da questa decisione di esecuzione, come indicato di seguito.
5. Secondo l'**articolo 168 del TFUE**, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione **deve** essere garantito un **livello elevato di protezione della salute umana**. I cittadini dell'UE hanno il **diritto fondamentale all'integrità fisica** sancito dall'**articolo 3 della Carta dell'UE** e il diritto fondamentale a un **livello elevato di protezione della salute umana** sancito dall'**articolo 35 della Carta dell'UE**.
6. È la Commissione UE che il 17 giugno 2020 ha presentato una "**strategia vaccinale europea**" per il **rapido sviluppo**, la produzione e la diffusione di un vaccino Corona (Doc. **A.5.1**), in base alla quale il 25 novembre 2020 è stato concluso un contratto con la società farmaceutica Moderna, per l'acquisto di un potenziale vaccino COVID-19. Esso consente l'acquisto di un iniziale 80 milioni di dosi di vaccino per conto di tutti gli Stati membri dell'UE - con un'opzione per altri 80 milioni di dosi. Secondo il contratto non divulgato, la consegna dovrebbe avvenire non appena sarà disponibile un vaccino Corona sicuro ed efficace. Il 15 dicembre 2020, la Commissione ha preso la decisione di acquistare altri 80 milioni di dosi. Il 17 febbraio, la Commissione ha approvato un secondo contratto con Moderna per l'ulteriore acquisto di 300 milioni di dosi **per conto di tutti gli Stati membri dell'UE** (150 milioni nel 2021, con un'opzione per altri 150 milioni nel 2022).
La "strategia europea di vaccinazione" specificata dalla Commissione UE dovrebbe mirare a "**garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia** dei vaccini". Il fatto che la strategia europea di vaccinazione non abbia soddisfatto questo requisito legale *al condicio sine qua non*, soprattutto per quanto riguarda l'approvazione del principio attivo "COVID-19 Vaccine Moderna", è spiegato e documentato di seguito.
7. **Il 19/01/2021, la Commissione UE ha presentato una comunicazione in cui invita gli stati membri ad accelerare la vaccinazione in tutta l'UE dei "vaccini" sperimentali già approvati (ora sono tre: COVID-19 Vaccine Moderna, Comirnaty e AstraZeneca). Entro marzo 2021, almeno l'80% delle persone sopra gli 80 anni e l'80% degli operatori sanitari e sociali in tutti gli Stati membri dovrebbero essere vaccinati.** Entro l'estate 2021, almeno il 70% degli adulti nell'UE deve essere vaccinato. La **Commissione UE** sta quindi **esercitando un'inequivocabile e chiara pressione verso la vaccinazione della popolazione con sostanze sperimentali basate sull'ingegneria genetica** (vedi sotto). Poiché gli Stati membri (soprattutto l'Italia) sono diventati fortemente dipendenti finanziariamente dalla Comunità Europea a causa dei disastrosi effetti economici dei ripetuti blocchi, conferisce alla pressione esercitata dalla Commissione Europea sui singoli Stati membri verso la vaccinazione dei covid una particolare "qualità".
La "strategia europea di vaccinazione" pone gli operatori sanitari in cima alla lista dei gruppi prioritari da "vaccinare".

8. Il ricorrente si vede, da un lato, esposto ad un'enorme pressione, che è stata dimostrata dalla Commissione UE e che si sta intensificando in un obbligo diretto di vaccinazione, e, dall'altro, come cittadino UE particolarmente colpito da questo (perché appartenente ad un gruppo prioritario di persone nel programma di vaccinazione specificato dalla Commissione UE) per i seguenti motivi, esposto ad un concreto, irragionevole e illegittimo enorme rischio per la salute portato dalla Commissione UE con la decisione di esecuzione impugnata (comprese le successive modifiche e integrazioni).

9. **La suddetta ricorrente ha quindi un interesse legittimo, diretto e attuale a intervenire nel procedimento T-136/21 come interveniente per i ricorrenti.**

*

10. **Alla luce di quanto precede, la suddetta ricorrente presenta la domanda di intervento nel procedimento T-136/21 a sostegno della domanda di nullità della DECISIONE DI ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 06/01/2021 relativa alla concessione dell'approvazione condizionata del medicinale per uso umano "COVID-19 Vaccine Moderna-COVID-19-mRNA-based vaccine (nucleoside-modified)" ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le successive modifiche e integrazioni.**

Luogo e data

RA(Firma RA)

Sono depositati i seguenti documenti:

A1 Prova il rapporto di lavoro o l'attività di medico praticante, ecc;
A2 Prova dell'obbligo di vaccinazione specifico applicato al richiedente o in generale alla categoria professionale nello Stato membro interessato, anche indirettamente.